

Allegato A

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne A.P.S."

Art. 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale **Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne A.P.S** con sede Via PIETRO TACCA 57 - Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e attività

L'associazione opera per sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di

Anna Belloni *Giulia* *Elisabetta* *Francesca*
11/10/11 *4* *Anna Belloni*

categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui al presente statuto ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore. In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne A.P.S intende favorire la partecipazione, l'inclusione e la cooperazione tra gli operatori sanitari europei, nonché aumentare la sensibilità della popolazione europea rispetto all'endometriosi. **Inoltre ha come finalità quella di creare una rete di Associazioni ed enti, per permettere l'interscambio di idee e di buone pratiche, e per coadiuvare il loro accesso sullo scenario europeo, l'implementazione delle loro attività ed il perseguimento delle loro finalità.** **Endocare: insieme per prenderci cura della salute delle donne** A.P.S. si impegna al miglioramento continuo delle competenze, della divulgazione e delle capacità professionali nell'ambito dell'endometriosi e del dolore pelvico, per affrontare le sfide volte a contrastare il pregiudizio di genere nella diagnosi e nel trattamento del dolore.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) Promozione di iniziative solidaristiche volte alla divulgazione della conoscenza dell'endometriosi;
- b) Iniziative di informazione, accoglienza e solidarietà nei confronti delle donne affette da endometriosi e dolore pelvico, così come dei loro familiari;
- c) ricerca, indagine e studio sulle problematiche legate all'informazione della paziente;
- d) realizzazione di opuscoli, articoli, materiale web e social network, strumenti

Sara Beltrami 11/10 11 () T 5 *Elisa Mey* *Francesca T...*

multimediali che informino circa l'endometriosi e che ne promuovano la conoscenza tra le persone malate, il personale sanitario e la popolazione in generale;

e) Iniziative volte all'ottenimento di fondi e donazioni;

f) collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di accoglienza e di sostegno del malato e delle loro famiglie

g) promozione e organizzazione di corsi, seminari, incontri, convegni, manifestazioni, mostre, eventi volte alla sensibilizzazione e alla divulgazione della conoscenza dell'endometriosi e del dolore pelvico;

h) organizzare gruppi di auto aiuto per donne affette da endometriosi in cui potersi confrontare, incontrare relatori esperti della malattia permettendo alle donne ed ai propri famigliari di ricevere un supporto ed informazione immediate e competenti

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

i) Sportelli informativi, incontri di studio e progetti in collaborazione con altre associazioni, ed enti pubblici e privati

l) attività pro-bono di assistenza alla cura, e sostegno alle pazienti

m) cooperazione tra gli operatori sanitari europei, le Associazioni e gli enti, pubblici e privati che facilitino l'interscambio di idee e di buone pratiche, e ne implementino le attività ed il perseguimento delle loro finalità.

n) miglioramento continuo delle competenze, della divulgazione e delle capacità professionali nell'ambito dell'endometriosi e del dolore pelvico, per affrontare le sfide volte a contrastare il pregiudizio di genere nella diagnosi e nel trattamento del dolore.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

Anna Belloni *Giulia* *6* *Enrica Dey* *Francesca De T...*
11/10 11 (CT) 2. *Simelma Perri*

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività de-commercializzate ai sensi del Codice del terzo settore e sue succ. modifiche e proventi da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Sara Beltrami *Giulio Gili* *Fabrizio Meyn*
Michela La Rosa *Giuseppe Turchetti* *Adriano Benini*
Francesco De Tona

7

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art.4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

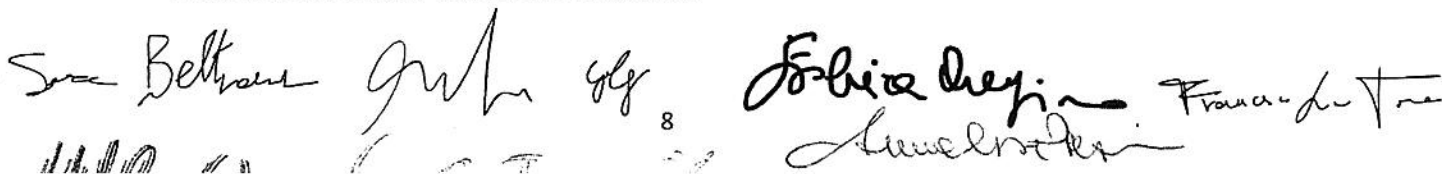
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, the signatures are: 'Sara Beltrami', a stylized signature, 'Gly', '8', 'Fabio Regio', and 'Francesco T...'. Below the first signature, there are some small, illegible marks.

Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali

reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci. La delibera di diniego deve essere inviata all'interessato entro 30 giorni il quale nei trenta giorni successivi può far ricorso all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti e gravi violazioni degli obblighi statuari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Sara Beltrami *g. m.* *g. g. Forlino* *Francesco T...*
11/10 11/10 11/10 11/10

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di farne copia, con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Stefano Belloni *Giulio* *gfy* *Roberto Mey* *Franco de Tona*
Udo L. La Rosa *Carlo Turchetti* ¹⁰ *Carlo Turchetti*

- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Sara Beltrami
M. L. L. (A. T. ...)

Fabrizio Mey
Francesco de T...

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere Alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

le proposte di modifica dello statuto;

i programmi delle attività;

l'ammissione di nuovi soci;

Sara Beltrami *g. m.* *g. g.* 12

Fabrizio Meyn

l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione

i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

la misura della quota associativa e le modalità di versamento della

tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11

Organo di controllo

Sara Beltrami
Michele Lanza

Giulio Glig
E. / 13

Fabrizio Mey
Saverio Turchetti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Stefano Bellandi *Giulio G. G.* *Fabrizio Mey*
Ubaldo La Rosa *Francesco T...* *Stefano T...*
14

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

O in alternativa la seguente Clausola arbitrale:

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

In alternativa un organo di giustizia interno quali probiviri/ commissione di garanzia o simili.

Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Firme dei soci Fondatori

Sara Beltrami gfg

Fabrizio Dreyer

Giulio Tassinari

Udo de la Haza